



TRIBUNALE DI BELLUNO

n. 31/2022 R.G.

Il Giudice

sciogliendo la riserva assunta il 13.5.22;

rilevato che deve essere disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c. nei confronti dei litisconsorti necessari;

visto l'art. 102 c.p.c.;

dispone l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari, assegnando alla parte ricorrente il termine sino al 31.7.22 per la notifica del ricorso e dei successivi atti del giudizio ai litisconsorti necessari, mediante pubblicazione sul sito web del Ministero resistente ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

fissa l'udienza di trattazione scritta del 25.10.22;

ritenuto necessario prevedere che lo scambio delle rispettive deduzioni da formulare a verbale avvenga in via preventiva tra i difensori delle parti – in applicazione del principio di leale collaborazione – con successivo deposito in telematico di un'unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, al fine di evitare un aggravio di attività della Cancelleria (come invece accadrebbe nel caso in cui ciascun difensore dovesse depositare in telematico una propria nota ed ulteriore replica); rilevato che il deposito della nota terrà luogo della partecipazione delle parti all'udienza (mentre il mancato deposito nel termine assegnato equivarrà alla mancata comparizione, agli effetti dell'art. 309 c.p.c.); DISPONE lo scambio preventivo tra i difensori delle deduzioni da formulare a verbale, ed il successivo deposito in telematico delle stesse sino a gg. 5 prima dell'udienza, in unica nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, che verrà recepita nel verbale redatto fuori udienza, con conseguente adozione del provvedimento del giudice.

Belluno, 24/05/2022

Il Giudice

Dott.ssa Anna Travìa



